

ORIGINALE



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 15 DEL 10-05-2016

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA SOC. PIONEERS SRL PER
OCCUPAZIONE SUOLO COMUNALE AI MAPP. 2417-3186-3275-3192,
CENSUARIO DI PORLEZZA - "PORTO LETIZIA".**

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Maggio, alle ore 12:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs 446/1997;

Visto il vigente regolamento comunale e relativa tariffa per la disciplina della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

Richiamato il Decreto di S.E. il Presidente della Repubblica, del 05.04.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Esaminata la richiesta di occupazione di suolo comunale su porzione dei mapp. 2417-3186-3275-3192, Censuario di Porlezza, inoltrata dal Signor Angelo Giuseppe Ortalli in qualità di Legale Rappresentante della società Pioneers srl, in data 12/4/2016 al prot. nr 2845 e le integrazioni successivamente presentate in data 9/5/2016 al prot. nr 3500;

Premesso:

-che le aree della cosiddetta "fascia a lago di Porto Letizia" sono individuate nella tavola 3 del P.A. approvato con deliberazione Consiliare nr 37 del 29/11/1999, esecutiva, nonché nell'elaborato "planimetria B" allegato all'atto di permuta in data 21.1.2003 ed infine anche nei successivi atti di identificazione catastale del 28/2/2005 e del 7/4/2005;

-che con atto di permuta del 20/1/2003 Rep. nr 1198 rogato dal dott. Massimo Ruffilli il soggetto attuatore del P.A. summenzionato ha ceduto e trasferito al Comune di Porlezza il terreno adibito ad aree standard, ivi comprese le aree insistenti sulla succitata fascia a lago;

-che detto atto di permuta prevede, inoltre, che *"la proprietà ha inizio nelle parti permutanti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto stesso (20/1/2003) mentre il possesso dei terreni ceduti dalla Soc. Morganite srl al Comune di Porlezza verrà trasferito una volta effettuato il collaudo delle opere e dei lavori di urbanizzazione"*;

Rilevato che, a seguito dell'intervenuto fallimento del soggetto attuatore del predetto P.A., le opere di urbanizzazione della fascia a lago sono state eseguite solo parzialmente e, pertanto, non essendosi realizzata la condizione di cui sopra, non risulta possibile sostenere che ad ogni effetto di Legge sia avvenuta l'interversione del possesso in capo all'intestato Ente delle predette aree e della disponibilità dei beni realizzati ed in corso di realizzazione;

Premesso altresì

-che la società istante per l'occupazione Pioneers srl risulta essere il gestore del lido presente *in loco* è legittimata alla presentazione della richiesta di occupazione di suolo come si evince dal contratto di gestione intercorrente tra la curatela del fallimento di Morganite srl e Residence Management srl (gestore della residenza turistico-alberghiera) del 6/11/2011 nonché dalla dichiarazione resa in data 4/5/2011 dal legale rapp.te di Residence Management srl, laddove, testualmente, veniva specificata *"la gestione del lido da parte della Soc. Pioneers"*;

-che ai sensi dell'art. 4 della convenzione urbanistica per l'esecuzione dei P.A. relativi ai comparti 10.1 e 10.2 stipulata in data 8/6/2001 Rep. 1177: *"i soggetti attuatori si obbligano ad assicurare uno spazio sufficiente alla balneazione"*;

Richiamato il Permesso di Costruire nr 1004/sub del 30/5/2009, emanato previa autorizzazione Paesaggistica del 19/5/2009, con il quale veniva assentito il progetto prodotto, in data 20/4/2009 ai prot. nr 2024 e 2025, in atti dell'intestato Ente, un progetto avente ad oggetto il *"Riordino area esterna per formazione lido e posa cartello pubblicitario"* e consistente nella posa di un piccolo chiosco, di servizi igienici e la sistemazione dell'area parte con manto erboso e parte con sabbia;

Rilevato dunque che il manufatto ivi realizzato ha carattere provvisorio e per i motivi sopra esposti non è ancora divenuto parte del patrimonio disponibile del Comune e quindi non può essere valorizzato e/o alienato ai sensi della normativa applicabile al caso di specie;

Rilevato che le lavorazioni effettuate in loco dalla società istante sono state assentite da relativi titoli abilitativi edilizi;

Precisato che la corrente istanza per l'occupazione di suolo pubblico con le richieste strutture è motivata dalla possibilità di poter ampliare l'offerta dei servizi di balneazione e ricreativi, ivi già presenti e che pertanto risulta avere oggetto ulteriore rispetto alle opere realizzate nell'anno 2009 ed allora assentite in

quanto atte a garantire l'attuazione all'articolo 4 della Convenzione di Lottizzazione Rep. nr 1177 del 8.6.2001;

Ritenuto opportuno dover intervenire in merito, in quanto occorre garantire i servizi per la sicurezza della balneazione;

Esaminata l'istruttoria del competente Ufficio, dalla quale risulta che società richiedente deve provvedere al versamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico in relazione alla superficie mq 377,76, afferente a:

-A- pavimentazione in daking e chiosco mq 295,04

-B- tendone – mq 49,00

-C - box prefabbricato – mq 14,40

-D-box prefabbricato – mq 7,20;

-E- box prefabbricato – mq 12,12;

Rilevato, infine, che il provvedimento autorizzatorio relativo alla succitata istanza dovrà essere emanato con autonomo atto amministrativo di competenza funzionale del Responsabile del Servizio dell'intestato Ente e che pertanto la presente delibera giunta viene prodotta ai soli fini della mera presa d'atto dell'operato dell'Ufficio medesimo;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta;

DELIBERA

-le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi quivi integralmente richiamate e riportate;

-di prendere atto della richiesta prodotta a questo Comune in data 12/4/2016 al prot. nr 2845 dal legale rapp.te pro tempore della società Pioneers srl per l'occupazione di suolo pubblico nella fascia a lago di cui ai P.A.10.1 e 10.2 denominati "Porto Letizia" e per la superficie complessiva di mq 377,76;

-di dare atto che la Società richiedente, per le motivazioni in premessa riportate, dovrà provvedere al versamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico in relazione alla superficie di mq 377,76;

-di dare, altresì, atto che detta occupazione avrà termine contestuale alla SCIA stagionale che la Società presenterà per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio e, comunque, sino a quando il Comune di Porlezza rientrerà nel possesso delle aree della fascia a lago.

-di riservare sia l'istruttoria di Legge sia il provvedimento autorizzatorio relativo di cui alla succitata istanza ad autonomo atto amministrativo di competenza funzionale del Responsabile del Servizio dell'intestato Ente;

-Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90,

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Domenico Roncagli



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino

NR. 216/16 R.P.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

10 MAG. 2016



Il Messo Comunale